



## *Consiglio Nazionale delle Ricerche*

Direzione Centrale Supporto alla Gestione delle Risorse  
Ragioneria della Struttura Amministrativa Centrale  
Il Dirigente

**N.Reg RagSac 17/2007**

**Roma, 23 gennaio 2007**

**Oggetto:** Legge 27/12/2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007)  
– le novità della busta paga di gennaio 2007

### **Premessa**

La presente direttiva illustra le rivoluzionarie novità disposte dai commi 6, 7, 8, 142, 143 e 769 dell'art. 1 dalla Legge Finanziaria 2007, con la finalità di chiarire, a tutto il personale CNR interessato, il trattamento fiscale e previdenziale dei redditi di lavoro dipendente, che sarà applicato già dalla busta paga del corrente mese di gennaio.

Il CNR ha provveduto, a seguito del costante lavoro dello scrivente Ufficio con l'Ufficio Sistemi Informativi e con l'Ufficio Stato Giuridico e Trattamento Economico del Personale, alla immediata applicazione delle disposizioni in oggetto, anticipando quindi i chiarimenti che saranno forniti dall'Agenzia delle Entrate con apposita Circolare. Le novità introdotte sono state numerose e spesso di difficile lettura anche per gli addetti alla materia; si cercherà, pertanto, di semplificare il più possibile la trattazione per facilitarne la comprensione.

Il Legislatore ha effettuato, anche quest'anno, uno sforzo considerevole per cercare di determinare con il massimo dell'equità possibile gli sconti fiscali in modo tale che, ad ogni dipendente, tutto ciò venga riconosciuto in proporzione al reddito, alla durata del rapporto di lavoro, alla propria situazione familiare (coniugato e/o separato con figli; tipologia di figli per età, handicap ecc.). Peccato che tutto questo si è dovuto realizzare, ancora una volta, con regole di calcolo complicatissime la cui comprensione risulta molto difficile.

In sintesi, la Legge Finanziaria 2007 ha profondamente modificato i meccanismi di calcolo per la determinazione del netto da corrispondere in busta paga, mediante:

- la rimodulazione degli scaglioni di reddito e delle aliquote IRPEF con l'abrogazione, peraltro, del contributo di solidarietà del 4%;
- il riconoscimento di sconti fiscali riguardanti la produzione del reddito ed i carichi di famiglia attraverso il criterio della riduzione dell'imposta (c.d. detrazione) anziché dell'abbattimento del reddito imponibile (c.d. deduzione) conosciuto come no tax area e family area;
- l'istituzione per l'addizionale comunale all'Irpef di un acconto per l'anno 2007 che sarà prelevato mensilmente in busta paga a partire dal mese di marzo, in aggiunta al saldo 2006;
- l'incremento dello 0,30% dell'aliquota contributiva a carico del lavoratore.

Per facilitare la comprensione delle nuove regole, oltre a descriverle nel dettaglio, lo scrivente Ufficio ha elaborato (*Allegato 1*) una tavola operativa che le sintetizza, fornendo anche le formule di calcolo relative alla tassazione ed alle riduzioni d'imposta.

Per effettuare ulteriori approfondimenti normativi si fornisce, inoltre (*Allegato 2*), il testo coordinato delle nuove norme in materia con evidenziate le modifiche apportate dalla Legge Finanziaria 2007.

Si fa presente, infine, che le nuove norme comportano la necessità di un aggiornamento delle informazioni disponibili nel sistema informativo del personale del CNR (NSIP); alcuni aggiornamenti sono stati già effettuati in automatico mentre altri necessitano di opportuna comunicazione da parte di alcune categorie di dipendenti che, in possesso di certi requisiti inerenti il nucleo familiare, hanno diritto alle riduzioni d'imposta. Per tale ragione l'Ufficio Stato Giuridico e Trattamento Economico del Personale sta elaborando il nuovo modello di richiesta delle detrazioni per l'anno 2007 che sarà disponibile, sul sito [www.dcp.cnr.it](http://www.dcp.cnr.it) non appena ricevuti gli attesi chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate con apposita circolare. Della pubblicazione del nuovo modello sarà data preventiva comunicazione a tutto il personale da parte dell'Ufficio medesimo. Si fa presente, comunque, che il nuovo modello **dovrà essere presentato solo dai dipendenti rientranti in determinate categorie specificate, al paragrafo 2.3.** Le novità più rilevanti, che esamineremo nella presente e che comportano la necessità di aggiornare le informazioni a disposizione del CNR, riguardano i figli a carico e sono costituite:

- dalla ripartizione al 50% tra i genitori della detrazione, salvo accordo tra gli stessi con il quale si può stabilire la spettanza della detrazione intera ad uno solo genitore;
- dall'attribuzione, in caso di separazione dei genitori, della detrazione al 100% al genitore affidatario, semprechè, anche in questo caso, non intervenga un accordo che stabilisca la spettanza all'altro o al 50% tra i due.

#### **1. scaglioni di reddito e aliquote IRPEF 2007: abrogazione del contributo di solidarietà**

Una delle novità più rilevanti, disposte dalla lettera b) del comma 6 dell'articolo unico della Legge finanziaria 2007 è costituita dalla rimodulazione degli scaglioni di reddito e dalle nuove aliquote IRPEF in vigore dal 2007. Si fa presente, per completezza di esposizione, che è stata abrogata la norma che aveva introdotto il contributo di solidarietà del 4% per i redditi superiori a 100.000,00 euro. Il nuovo articolo 11 (ex 13) titolato "Determinazione dell'imposta" del DPR 917/1986, c.d. TUIR, dispone che l'imposta lorda IRPEF è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) fino a 15.000 euro, 23%;
- b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27%;
- c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38%;
- d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41%;
- e) oltre 75.000 euro, 43%.

L'imposta netta risultante in busta paga viene poi determinata operando sull'imposta lorda (fino alla concorrenza del suo ammontare) le detrazioni previste nei nuovi articoli 12 "Detrazioni per carichi di famiglia", 13 "Altre detrazioni", nonché nell'articolo 15 "Detrazioni per oneri".

#### **2. "Detrazioni per carichi di famiglia" ed "Altre detrazioni": eliminate no tax e family area**

Le lettere c) e d) del comma 6 dell'articolo unico della Legge finanziaria 2007 sostituiscono rispettivamente l'art. 12 e 13 del TUIR abrogando, dal 1 gennaio 2007, tutte le disposizioni riguardanti le deduzioni dal reddito: c.d. Family area e no Tax area. Per il 2007, a decorrere dalla

busta paga di gennaio, vengono introdotti nuovi meccanismi di riduzione d'imposta, sempre proporzionati al nucleo familiare ed al reddito ma che si basano sul meccanismo delle detrazioni e cioè sulla diminuzione dell'imposta lorda calcolata con le aliquote predette.

Si precisa innanzitutto che le detrazioni per carichi di famiglia:

- spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili;
- sono rapportate al mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

### **2.1. Le "Detrazioni per carichi di famiglia"**

Il nuovo articolo 12 del TUIR, titolato "Detrazioni per carichi di famiglia" (in vigore dal 1 gennaio 2007), stabilisce che dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi:

#### a) coniuge non legalmente ed effettivamente separato

- 1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra reddito complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;
- 2) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro;
- 3) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro;
- 4) se il reddito complessivo è superiore a 80.000 euro non spetta alcuna detrazione.

#### b) ulteriore detrazione per coniuge

la detrazione spettante ai sensi della lettera a) è aumentata di un importo pari a:

- 1) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro ma non a 29.200 euro;
- 2) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.200 euro ma non a 34.700 euro;
- 3) 30 euro, se il reddito complessivo è superiore a 34.700 euro ma non a 35.000 euro;
- 4) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 35.100 euro;
- 5) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.100 euro ma non a 35.200 euro;

#### c) figli

800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. La detrazione aumenta a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore ai tre anni.

Per ogni figlio portatore di handicap le predette detrazioni aumentano di un importo pari a 220 euro. Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo.

La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro è aumentato, per tutti, di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.

#### c1) la detrazione per figli a carico spetta al 50%, salvo diverso accordo tra i genitori

Una delle novità di rilievo stabilita dalle nuove norme è costituita dal fatto che la detrazione per figli a carico deve essere ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. Tale disposizione ha un duplice effetto:

- consente di non far perdere la detrazione al coniuge che, avendo un reddito basso, non ha la capienza d'imposta necessaria al recupero dell'intera detrazione;
- non consente più di attribuire al coniuge, con reddito più basso e capienza di imposta, il massimo beneficio fiscale (le detrazioni, infatti, sono maggiori per i redditi più bassi) come invece era consentito con la Family area.

A seguito della sopra citata disposizione, il CNR ha ridotto automaticamente al 50%, già dalla busta paga del mese di gennaio, tutte le percentuali riguardanti i figli a carico precedentemente comunicate e quindi attribuite fino al 2006 nella misura del 100%, ad esclusione di coloro che hanno anche la detrazione per coniuge a carico o per figlio in assenza di coniuge. L'eventuale ripristino della percentuale al 100%, qualora ricorrano le condizioni previste dalla norma (reddito più alto rispetto a quello dell'altro genitore ed accordo tra le parti) potrà essere effettuato presentando l'apposito modello di comunicazione che, come già detto, è in corso di predisposizione. A tal proposito si fa presente, comunque, che attribuire al 100% la detrazione ad uno dei due genitori non determina più una convenienza economica per la famiglia ma uno svantaggio economico in quanto attribuire la detrazione al genitore con reddito più alto determina uno sconto d'imposta minore.

Si fa presente, inoltre, che i numerosi dipendenti, che nel corso del 2006, per questioni di convenienza fiscale, non hanno usufruito nel reddito erogato dal CNR della deduzione per family area, in quanto usufruita al 100% dal genitore titolare di reddito più basso, dovranno presentare apposita richiesta con il nuovo modello (in fase di predisposizione), per ottenere l'attribuzione della detrazione per figli a carico al 50% in quanto l'altro genitore, avendo il reddito più basso, non può più usufruire del 100% della detrazione.

c2) separazione: la detrazione spetta al genitore affidatario, salvo accordo

Altra novità di rilievo è costituita dal fatto che in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.

Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50% tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. La norma prevede che quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50% della detrazione stessa.

Con le nuove norme il 50% della detrazione potrà essere mantenuta nel 2007 da parte del genitore non affidatario esclusivamente presentando apposita comunicazione, come da modello in fase di predisposizione, nel rispetto delle condizioni stabilite (accordo tra i genitori). Il genitore non affidatario potrà usufruire anche del 100% della detrazione sempre in caso di accordo. Ovviamente il genitore affidatario che già usufruisce del 50% della detrazione potrà:

- mantenere il 50% della detrazione comunicando, con il modello predetto, la sussistenza di un accordo in tal senso;

- avvalersi del 100% della detrazione comunicando, con il modello predetto, la situazione di unico affidatario del figlio a carico.

Anche nel caso di affidamento congiunto in cui la detrazione spetta al 50% tra i genitori, il dipendente interessato dovrà dichiarare tale condizione. Qualora voglia farsi applicare dal CNR il 100% della detrazione, dovrà dichiarare, nell'apposito modello di comunicazione, che sussiste un accordo con l'altro genitore in tal senso.

In entrambi i casi di affidamento ad un solo genitore o affidamento congiunto, uno solo dei genitori potrà usufruire del 100% della detrazione comunicando nell'apposito modello che l'altro genitore non può usufruire di tutto o parte della medesima in quanto ha un reddito troppo basso.

### c3) mancanza di un genitore: al primo figlio spettano le detrazioni del coniuge

Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il dipendente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo dipendente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste per il coniuge a carico.

In questo caso si fa presente che il CNR applicherà in busta paga la detrazione prevista per il coniuge a carico e solo successivamente in sede di conguaglio di fine anno effettuerà il confronto con quella per figli a carico attribuendo la detrazione più conveniente.

Ovviamente, sia nel caso c1) che c2), qualora il coniuge sia fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione per figli compete a quest'ultimo per l'intero importo.

### d) altre persone a carico

750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro.

## **2.2. Le "Altre detrazioni"**

La lettera d) del comma 6 dell'articolo unico della Legge Finanziaria 2007 introduce anche il nuovo art. 13 "Altre detrazioni" al TUIR (in vigore dal 1 gennaio 2007). Il nuovo art. 13 stabilisce che se alla formazione del reddito complessivo concorrono, tra gli altri, uno o più redditi di lavoro dipendente e di collaborazione coordinata e continuativa, spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, pari a:

- a) 1.840 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380,00;
- b) 1.338 euro, aumentata del prodotto tra 502 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro;

c) 1.338 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.

La detrazione spettante di cui alla lettera c), è aumentata di un importo pari a:

- a) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 23.000 euro ma non a 24.000 euro;
- b) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 25.000 euro;
- c) 30 euro, il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 26.000 euro;
- d) 40 euro, se il reddito complessivo è superiore a 26.000 euro ma non a 27.700 euro;
- e) 25 euro, se il reddito complessivo è superiore a 27.700 euro ma non a 28.000 euro.

Se il reddito complessivo è superiore a 55.000 euro non spetta alcuna detrazione.

### **2.3. La nuova richiesta di detrazioni per "carichi di famiglia" ed "altre detrazioni"**

Le nuove disposizioni in commento determinano necessariamente un aggiornamento delle informazioni che il CNR deve possedere per poter applicare correttamente le detrazioni spettanti a ciascun dipendente.

Si ribadisce che l'Ufficio Stato Giuridico e Trattamento Economico del Personale sta elaborando **il nuovo modello di richiesta delle detrazioni per l'anno 2007 che sarà disponibile, sul sito [www.dcp.cnr.it](http://www.dcp.cnr.it) non appena ricevuti gli attesi chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate con apposita circolare. Della pubblicazione del nuovo modello sarà data preventiva comunicazione a tutto il personale da parte dell'Ufficio medesimo.** Si fa presente, comunque, che **il nuovo modello dovrà essere presentato esclusivamente dai dipendenti che rientrano nelle seguenti condizioni:**

- a) *dipendente con figli a carico e con coniuge non a carico, che non usufruisce in busta paga CNR di alcuna percentuale di detrazione per figli a carico (in quanto usufruita fino al 31 dicembre 2006 al 100% dal coniuge).*

In questo caso, considerato che il CNR non è a conoscenza della composizione del nucleo familiare del dipendente che non usufruiva degli sconti per figli a carico, occorrerà presentare il modello nuovo di comunicazione chiedendo l'attribuzione della detrazione al 50% ovvero al 100% qualora il dipendente richiedente abbia il reddito più alto rispetto all'altro genitore e sussista con il medesimo un accordo in tal senso;

- b) *dipendente con figli a carico e con coniuge non a carico, che in busta paga trova ridotta dal 100% al 50% rispetto al 2006 la percentuale di sconto spettante per figli a carico e vuole ripristinare, dalla prossima busta paga, la percentuale al 100%.*

Si ribadisce, infatti, che il CNR ha ridotto automaticamente, nel rispetto della norma, al 50% tutte le percentuali, riguardanti le detrazioni per figli a carico, precedentemente comunicate nella misura del 100%. Il dipendente che vuole ripristinare la detrazione al 100% lo può fare presentando il modello in questione **purché abbia il reddito più alto rispetto a quello dell'altro genitore e ci sia un accordo con il medesimo in tal senso.** Nel caso in cui non ripristini la detrazione al 100%, l'altro genitore dovrà comunicare al proprio datore di lavoro la percentuale di spettanza della detrazione per figli al 50%;

- c) *vedovo che si è nuovamente coniugato ed ha figli dal precedente matrimonio.*

Anche chi rientra in questa categoria si troverà la detrazione per figli (dal precedente matrimonio) a carico ridotta del 50%. Per ripristinare il diritto al 100% occorrerà compilare il nuovo modello di comunicazione;

- d) *affidatario dei figli rientrante nella categoria di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, con:*
- *affidamento diretto al dipendente CNR:* in questo caso il dipendente, qualora sussista la condizione di affidamento diretto, dovrà barrare le caselle corrispondenti delle percentuali indicate del 100% ovvero del 50% se sussiste un accordo in tal senso con l'altro genitore;
  - *affidamento congiunto:* in questo caso il dipendente, qualora sussista la condizione di affidamento congiunto dovrà barrare le caselle corrispondenti delle percentuali indicate del 50% ovvero del 100% se sussiste un accordo in tal senso con l'altro genitore;
  - *in entrambi i sopra citati casi (affidamento diretto o affidamento congiunto):* il dipendente potrà usufruire del 100% della detrazione qualora sussista la condizione che l'altro genitore non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione in quanto ha un reddito troppo basso;

- e) *non affidatario dei figli rientrante nella categoria di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.*

Il dipendente non affidatario dei figli che usufruiva del 50% delle detrazioni per i figli dovrà comunicare al CNR la non spettanza con il nuovo modello. Potrà, comunque, con lo stesso modello, dichiarare di voler usufruire del 50% o del 100% della detrazione in quanto sussiste in tal senso un accordo con l'altro genitore.

- f) *variazione del diritto alla detrazione per carichi di famiglia precedentemente comunicato al CNR.*

**Ovviamente tutti coloro che già avevano comunicato la detrazione per figli spettante nella misura del 50% non dovranno inviare il nuovo modello in quanto il CNR ha già considerato tale situazione nella busta paga del mese di gennaio 2007;**

- e) *vogliono usufruire di una "altra detrazione" più bassa, diversa da quella risultante in automatico dal CNR che considera solo i redditi erogati dal medesimo.*

In questo caso occorrerà indicare, nel nuovo modello di comunicazione, il reddito complessivo del soggetto al fine di poter usufruire della detrazione corrispondente in busta paga. Tale comunicazione ha validità solo per l'anno in cui viene presentata (il 2007), pertanto, se il dipendente vuole avvalersene anche per gli anni successivi dovrà effettuare nuova la comunicazione per ogni anno di competenza;

- f) *vogliono usufruire di una "detrazione per familiari a carico" più bassa, diversa da quella risultante in automatico dal CNR che considera solo i redditi erogati dal medesimo.*

In questo caso occorrerà indicare, nel modello di comunicazione, il reddito complessivo del soggetto al fine di poter usufruire della detrazione corrispondente in busta paga. Tale comunicazione ha validità solo per l'anno in cui viene presentata (il 2007), pertanto, se il dipendente vuole avvalersene anche per gli anni successivi dovrà effettuare una nuova comunicazione per ogni anno di competenza.

- g) *non vogliono usufruire a decorrere dall'anno 2007 di alcuna detrazione per carichi di famiglia e per altre detrazioni (ad esempio perché in possesso di un reddito complessivo, compreso quello erogato dal CNR, superiore rispettivamente a 80.000 euro e 55.000 euro).*

La comunicazione in tal senso da parte del dipendente comporta la non applicazione delle detrazioni anche per gli anni successivi al 2007 fino a nuova richiesta di attribuzione delle stesse.

Si fa presente che il nuovo modello di comunicazione potrà essere presentato in qualsiasi momento dell'anno indicando la decorrenza (giorno/mese/anno) del diritto alle detrazioni. Ovviamente il CNR applicherà a regime, dal primo mese utile, gli importi corrispondenti alle detrazioni comunicate operando in sede di conguaglio di fine anno per attribuire le detrazioni spettanti nei mesi precedenti a quello nel quale il CNR ha iniziato ad attribuire le medesime.

**Qualora la comunicazione concernente le detrazioni spettanti per il 2007 non pervenga al CNR entro la fine dell'anno o pervenga una comunicazione errata, il dipendente potrà comunque ottenere le detrazioni o sanare l'errore in sede di dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Unico).**

### **3. Addizionale comunale all'IRPEF: previsto anche l'acconto per il 2007**

I commi 142 e 143 dell'articolo unico della Legge finanziaria 2007 hanno apportato le seguenti modifiche all'art. 1 del Dlgs. 28/9/1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF.

In particolare, per quel che interessa, il rinnovato comma 4 dell'articolo 1 stabilisce che l'addizionale è dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa. Il versamento dell'addizionale medesima deve essere effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto e' stabilito nella misura del 30% dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote al reddito imponibile dell'anno precedente.

Ai fini della determinazione dell'acconto l'aliquota deve essere assunta nella misura deliberata per l'anno di riferimento (2007) qualora la pubblicazione della delibera, in un apposito sito internet, sia effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo anno ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione nel sito successiva al predetto termine. Il comma 5 dell'art. 1 del Dlgs. 28/9/1998, n. 360, prevede, inoltre, che relativamente ai redditi di lavoro dipendente ed ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui agli articoli 49 e 50 del TUIR, l'acconto dell'addizionale dovuta è determinato dai sostituti d'imposta e quindi anche dal CNR e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo.

Si ricorda che il saldo dell'addizionale comunale viene determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e che il relativo importo è trattenuto in busta paga sempre in nove rate, a partire dal mese di marzo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l'addizionale residua dovuta viene prelevata in unica soluzione. L'importo da trattenere e quello trattenuto saranno indicati nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente c.d. Modello CUD.

### **4. Aliquota contributiva a carico del lavoratore maggiorata dello 0,3%**

Con effetto dal 1 gennaio 2007, l'aliquota contributiva per i dipendenti iscritti all'INPS, all'INPDAP ed all'INPGI è elevata dello 0,3%, per la quota a carico del lavoratore. E' quanto stabilito al comma 769 dell'articolo unico della Legge finanziaria 2007.

IL DIRIGENTE

---

*Allegati:*

- 1) *Tabella di sintesi con le regole di calcolo del trattamento fiscale dei redditi di lavoro dipendente;*
- 2) *Testo coordinato delle norme in materia modificate dalla Legge Finanziaria 2007.*